



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

- LECCE -

Alla c.a.

PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente

provincia@pec.provincia.brindisi.it

E p. c.

MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
mariateresa.idone@cultura.gov.it

Risp. al Foglio prot. n. 27814 del 07.09.2022

Rif. prot. n. 13809 del 09.09.2022

Class. 34.43.01/43 -/55

OGGETTO: Comune: **MESAGNE – LATIANO (BR)**

Ubicazione: Varie contrade nei territori comunali

Oggetto: Impianto per la produzione di energia da fonte eolica

Proponente: **Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l.**

Progetto: Ital Green Energy Latiano - Mesagne Srl – **Riesame di istanza di PAUR** per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei Comuni di Latiano e Mesagne

Parere di competenza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii

Con riferimento alla questione in argomento,

- **vista** la nota prot. n. **27814** del **07.09.2022**, acquisita agli atti con prot. **13809** del **09.09.2022**, con la quale codesta Provincia ha comunicato “*l’avvio del procedimento di riesame del PAUR relativo al progetto di cui in oggetto*”;
- **considerato** che nella sopradetta nota codesto Servizio ha dichiarato che: “*Agli atti di questo Servizio risulta che la società proponente ha avanzato istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale presso il Ministero della Transizione Ecologica relativamente ad un impianto agro-voltaico in larga parte sovrapponibile a quello di cui alla presente nota. Inoltre, atteso che alla nota 25340 del 05.08.2022 non è stato dato riscontro, si chiede nuovamente al Ministero della Transizione Ecologica di chiarire se i due procedimenti debbano procedere in maniera distinta o se gli stessi debbano essere accorpati in un unico procedimento sotto la competenza dell’Ente che codesto medesimo spettabile Ministero vorrà indicare; tanto ancorpiù in ragione del fatto che presso codesto spettabile Ministero è in corso un procedimento di valutazione d’impatto ambientale per un impianto eolico che interferisce con le aree del progetto in questione*”;
- **esaminata** la documentazione progettuale consultata nel sito web di codesta Provincia all’indirizzo di seguito riportato: <http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>;
- **rilevato** che con il progetto in oggetto è “*in larga parte sovrapponibile*” con quanto presentato dalla medesima Società presso il Ministero della Transizione Ecologica avente ad oggetto: “[**ID:7616**] Progetto di un impianto agrovoltaico di potenza di 198.162,36 MWh sito nei comuni di Latiano e Mesagne in provincia di Brindisi. Valutazione



di impatto ambientale ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. n. 152/2006 - Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento. Procedura: Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del l'art. 23 del D. Lgs. 152/2006”;

- **considerato** che la Scrivente nell'ambito del procedimento di VIA ai sensi del l'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 ha espresso il proprio parere endoprocedimentale con nota trasmessa alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio V – Paesaggio e che il medesimo procedimento oggi è in capo alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

- **considerata** che la potenza nominale dell'impianto in oggetto è di **110,52 MWp (> 10 MW)**;

- **visto** il DL 80/2021 convertito con legge 113/2021, art. 17-undecies, successivamente modificato con DL 21/2022 e che nella sua versione vigente dispone che: “Art. 17-undecies (Regime transitorio in materia di VIA). 1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. (I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali)”;

nelle more della definizione della competenza del procedimento in oggetto, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, trasmette il proprio **parere**.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **visto** l'art. 9 della Costituzione Italiana;
- **vista** la Convenzione Europea del Paesaggio;
- **visto** il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- **visto** il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale;
- **visto** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
- **viste** le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010);
- *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale* (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012);
- **visto** il D.M. 10.09.2010 del MiSE “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- **visto** il Regolamento regionale della Puglia n. 24 del 30 dicembre 2010 “Individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- **vista** la D.D. 162 del 06.06.2014 della Regione Puglia recante “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”;
- **vista** la D.G.R. della Puglia n. 2122 del 23.10.2012 “Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale”;
- **visto** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia – PPTR – approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) previo Accordo di Copianificazione con il Mibac ai sensi dell'art. 143 co. 2 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., che, sulla base della conoscenza e del riconoscimento degli aspetti e dei caratteri peculiari dei paesaggi regionali, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione e nel rispetto delle attribuzioni di cui all'articolo 117 della stessa, persegue finalità di tutela e di valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio pugliese;
- **viste**, nell'ambito dello “Scenario strategico” del citato Piano, le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2);



CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto ricade in un comprensorio rurale a vocazione agricola a cavallo tra i comuni di Mesagne e Latiano. L'intervento interessa una serie di lotti per complessivi **205,16 ha (2.051.600 mq)** di una vasta area destinata prevalentemente a **SEMINATIVO**.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico elevato da terra, con potenza nominale di **110,52 MWp** ottenuta dall'impiego di n. **251.175** moduli fotovoltaici da 440 Wp da installare su strutture metalliche ad inseguimento di rollio (est- ovest) infisse a terra, costituite da inseguitori monoassiali sorretti da 8 colonne in profili laminati con una profondità di infissione di circa 2,50 m, disposti secondo l'asse nord-sud con interasse di oltre 10 m (distanza necessaria all'alternanza con la coltura olivo) e altezza delle strutture dal suolo di 2,58 m, per una estensione complessiva di **768.895 mq**. Nell'area dell'impianto sono previste inoltre cabine prefabbricate, viabilità interna al servizio dell'impianto, recinzioni.

La soluzione contempla l'alternanza di file di pannelli fotovoltaici elevati da terra a filari di olivi della varietà FS-17 o Favolosa, con sistema di sub-irrigazione. È prevista la piantumazione di **51.088 piante** di olivo su una porzione di terreno di **909.045 mq**, mentre un'area di circa **64.913 mq** vedrà la coltivazione di altre colture ad elevato grado di meccanizzazione. È inoltre prevista la realizzazione di un'azienda agricola per la gestione delle suddette colture su un'ulteriore area di 8.600 mq.

L'energia prodotta dai moduli sarà raccolta in due cabine MT a 30 kV (MTR1 e MTR2), dalle quali partiranno due terne di cavi MT 30 kV che si atterranno direttamente nel locale MT della Stazione Utente, compiendo un percorso di 3,9 km (da cabina MTR1) e 5 km (da cabina MTR2). I cavidotti saranno del tipo interrato e correranno al di sotto di strade comunali secondarie asfaltate, in un breve tratto su strada sterrata e nei pressi della Stazione Terna su terreni privati. La posa di cavi e tubazioni avverrà mediante scavi in trincea a cielo aperto e trivellazioni orizzontali controllate (TOC) qualora sia riscontrata la presenza di interferenze con altri sotto servizi e interferenze in genere.

La Stazione Utente di nuova costruzione e parte integrante del progetto sarà ubicata in agro di Latiano, nelle adiacenze della Stazione Elettrica Terna, anche essa di futura realizzazione.

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) nella Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina".

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che i lotti oggetto di intervento di realizzazione dei campi fotovoltaici e il lotto in cui è prevista la costruzione della stazione di utenza:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b);
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) ed all'art. 143;

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

I lotti indicati nel progetto in parte interferiscono con le **Componenti idrologiche** e nello specifico con il Bene paesaggistico (*Fiumi e torrenti, acque pubbliche*) – Canale Reale (R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904), per il quale la Scrivente ha sottoscritto di recente il "**Contratto di Fiume**". Ulteriore interferenzasi ha con le **Componenti Botanico Vegetazionali** e in particolare con un UCP (*Formazione Arbustive in evoluzione naturale*)



posta nel territorio comunale di Latiano per un'estensione di circa **55.000 mq**. È inoltre presente un ulteriore UCP "Strada a Valenza Paesaggistica" che intercetta una linea del cavidotto di collegamento tra l'area del campo fotovoltaico e la sottostazione elettrica.

A conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1b_Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti;

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina".

I lotti di progetto, ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito tra Mesagne, Latiano e San Vito dei Normanni e a circa 3 km dai centri abitati di Mesagne e Latiano. La suddetta area, che ricade nell'Ambito paesaggistico della "Campagna brindisina", è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. L'area di progetto in particolare interessa il Bene Paesaggistico "Canale Reale". I lotti di progetto, di forma irregolare, sono costituiti da diversi appezzamenti distinti, dislocati tra di loro all'interno di una area di circa 2,5 km di diametro, serviti da differenti tracciati interpoderali con alcuni lotti destinati alla coltivazione olivi-vitivinicola. Tuttavia le maggiori aree risultano destinate a **seminativo** per la coltura di **cereali** e confinano con altri lotti agricoli alcuni destinati a seminato ma soprattutto destinati all'olivicoltura. A circa 500 m dal perimetro settentrionale dell'area d'intervento si rileva la presenza di un altro procedimento in atto per la realizzazioe di un'ulteriore campo fotovoltaico epr un'estensione di ulteriori **1.400.000 mq** (circa 140 ha).

Considerato invece il raggio di 5 km, il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici il cui iter di autorizzazione è ancora in essere. In particolare il progetto in oggetto interferirebbe in maniera diretta con 4 aerogeneratori con l'"Impianto Eolico Acquaviva" [ID_VIP: 5758].

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadriati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderali di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminato/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti, tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti per gli Ambiti "Piana Brindisina" e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: "riqualificare e



valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati”. Per quanto attiene nello specifico i paesaggi caratterizzati dal mosaico agrario, le indicazioni del PPTR sono tese a “salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l’ambito” e a “tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto”. Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati “promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale”. Inoltre le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I” sottolineano come “oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all’introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell’impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d’uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un’occupazione indiretta del suolo”.

Le suddette Linee Guida rammentano che in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell’attività agricola.

1.1c_Indicazione della presenza di beni tutelati anche nell’area vasta del SIA

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell’area vasta del SIA si rilevano i seguenti beni individuati dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto anch’esse perimetrate:

Componenti culturali e insediative:

- Località *Masseria Asciuolo* (Latiano): struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV sec. a.C. tutelata con vincolo diretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 e vincolo indiretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 recepito nel PPTR vigente come *Bene Paesaggistico - zona di interesse archeologico art. 142 lett. m.*

Sono presenti inoltre i seguenti UCP quali *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto anch’esse perimetrate:

- Masseria Mazzetta (Brindisi)
- Masseria Paradiso (Brindisi)
- Cripta di S. Angelo (Latiano): vincolo diretto D.M. 26.05.1997 – L. 1089/1939
- Masseria Tarantini (Latiano)
- Villa Partemio (Latiano)
- Masseria Mariano (Latiano)
- Masseria Tarantino Nuova (Latiano)
- Masseria Carroni Nuovi (Latiano)
- Masseria Mudonato (Latiano)
- Masseria Cazzato (Latiano)
- Masseria Sant’Elmi (Latiano)



- Masseria Monica (Latiano)
- Masseria Marangiosa (Latiano)
- Masseria Jazzo (Latiano)
- Masseria Grottole (Latiano)
- Masseria Asciculo (Latiano)
- Masseria Canali (Mesagne)
- Masseria Zambardo (San Vito dei Normanni)
- Masseria Iacucci (San Vito dei Normanni)
- Masseria Montemadre (San Vito dei Normanni)
- Masseria Caldarella (San Vito dei Normanni)
- Masseria Paretone (San Vito dei Normanni)

1.1d_Norme d'uso/di attuazione gravanti sull'area

Per gli *ulteriori contesti paesaggistici* sopra evidenziati interferenti con il campo fotovoltaico vigono le seguenti misure di salvaguardia di cui alle NTA del PPTR:

Art. 46 delle NTA del PPTR Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”

Artt. 60-61 delle NTA del PPTR Indirizzi per le Componenti botanico-vegetazionali e Direttive per le componenti botanico-vegetazionali;

Artt. 60-61 delle NTA del PPTR “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”;

Art. 88 delle NTA del PPTR “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi”.

1.1e_Segnalazione di eventuali nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell’art. 146 c. 1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2a_ricognizione nell’area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice;

BENI ARCHITETTONICI

Nell’area direttamente interessata dall’impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell’area direttamente interessata dall’impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

Nell’area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- *Masseria Asciculo* (Latiano): struttura messapica in opera quadrata isodolica databile al IV sec. a.C.: vincolo archeologico diretto e indiretto istituito con D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939.

1.2b_esistenza di beni tutelati ope legis (art. 10 co.1) ovvero stato delle procedure avviate ai sensi dell’art. 12 del Codice.



1.2c_vincoli o previsioni o prescrizioni derivanti dal piano paesaggistico o da altri strumenti di pianificazione.**2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO****2.1 BENI PAESAGGISTICI**

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. **251.175 moduli** che raggiungono un'altezza massima di oltre **2,58 metri**, poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno per una profondità di circa **2,50 m**, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste. All'interno dell'estensione complessiva del lotto di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, è 768.895 mq.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”*. Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di oltre 2 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura di un prato stabile, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

- In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:***

- *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*
- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*

- Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:***

- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole”*.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de *“La campagna brindisina”* (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale *“Campagna irrigua della piana brindisina”*.



Con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa un lotto di superficie complessiva pari a ca. **2.051.600 mq**, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta **in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati**. In ragione del contesto paesaggistico e alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe un **imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e/o in ulteriore valutazione nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio. Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti, a quelli in fase di istruttoria e ai numerosi parchi eolici in esame con aerogeneratori con altezza massima compresa tra i 200 e i 250 ml, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi. Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la prossimità al Canale Reale (Bene paesaggistico R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904) e alla presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e il Canale Reale e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e Canale Reale e le Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto. Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppa in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi. Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera notevolmente i 2,5 metri.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale). Si rileva inoltre che gli impatti cumulativi descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di particolare rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, superiore a 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori



interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio. Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla **vista aerea**, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

L'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Relativamente alle opere di mitigazione, si ritiene che le stesse siano insufficienti a garantire e/o a coniugare l'introduzione nel paesaggio dell'intervento proposto, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate. Relativamente alle proposte opere di compensazione, alcune delle quali sono individuate in aree non contermini e/o prossime all'area di intervento, interessano contesti storico-paesaggistici caratterizzati da un ulteriore e complesso sistema vincolistico. Le stesse opere necessiterebbero pertanto di approfondimenti progettuali e di valutazioni ulteriori in ragione dei valori storici, archeologici, architettonici e paesaggistici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

2.2 BENI ARCHITETTONICI

2.3 BENI ARCHEOLOGICI

Il territorio ricadente nella Figura Territoriale *“Campagna irrigua della piana brindisina”* appare altamente antropizzato per via dell'antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi quello insediativo e quello colturale strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità.

Nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto e nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 500 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né *Beni Paesaggistici* o *Ulteriori Contesti Paesaggistici* di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione vigenti.


L'impianto in progetto, tuttavia, si colloca in un contesto territoriale, quello della piana tra Mesagne, Latiano e San Vito dei Normanni, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie alla geomorfologia del territorio e alla presenza del tracciato della Via Appia con le sue diramazioni, intorno alle quali si articolano numerosi insediamenti rurali, nonché grazie al reticolo idrografico e in particolare alla presenza del Canale Reale, che indubbiamente ha costituito un elemento attrattore per l'attività umana. Nel medioevo, inoltre, il territorio di Latiano ricadeva nel comprensorio della Foresta Oritana, un vasto territorio caratterizzato da aree macchiose o boschive intervallate da incolti e aree paludose, esteso tra Oria e Nardò e caratterizzato dalla presenza di numerosi casali.

Le indagini estensive condotte ai fini della redazione di una carta archeologica del territorio di Mesagne (edite in CERA G., *Topografia e popolamento nell'Alto Salento. Il territorio di Mesagne dalla Preistoria alla Tarda Antichità*,




Foggia 2015), non citate nella bibliografia consultata per la stesura degli elaborati di *Verifica preventiva del rischio archeologico* (inclusi nella documentazione specialistica), hanno permesso di ampliare il quadro conoscitivo sul popolamento del comprensorio in esame, in cui si riscontra una notevole densità di siti archeologici, documentati soprattutto da concentrazioni di frammenti fittili nei campi.

I terreni interessati dall'impianto in valutazione, in particolare, sono contigui all'insediamento individuato in località Masseria San Nicola: nell'area è stata documentata un'emersione di frammenti fittili particolarmente significativa, sia per abbondanza che per estensione, che copre una superficie di oltre un ettaro. I materiali attestano l'esistenza di un insediamento rustico-residenziale di grandi dimensioni, con annessa area di necropoli (si segnala al riguardo il rinvenimento fortuito di tre stele con iscrizioni funerarie inquadrabili entro il I sec. d.C.), verosimilmente in uso tra l'epoca tardorepubblicana e quella tardoantica (cfr. CERA, *Op.cit.*, pp. 73-75, sito 2, corrispondente alla scheda MODI n. 99 dell'elaborato *BCVPiA01 - Verifica preventiva del rischio archeologico - Relazione*, in cui tuttavia il sito è erroneamente localizzato in corrispondenza di Masseria San Nicola, a ca. 400 m di distanza dalle opere in progetto).




Area di frammenti fittili in località Masseria San Nicola (elab. da CERA 2015)

L'impianto risulta inoltre molto prossimo a due aree di frammenti fittili (cfr. elab. *BCVPiA01*, scheda MODI n. 100) localizzate nei pressi di Masseria Orfani, a distanze comprese tra ca. 150 e 250 m ad est: le evidenze di superficie permettono di ipotizzare la presenza di nuclei di sepolture ascrivibili ad età tardorepubblicana/imperiale (CERA, *Op.cit.*, p. 84, sito 19) ed ellenistica, con una più tarda rioccupazione in epoca medievale (CERA, *Op.cit.*, p. 84, sito 20). Nei pressi di Masseria Orfani è inoltre attestata la presenza di una specchia denominata "degli Innamorati" (cfr. elab. *BCVPiA01*, scheda MODI n. 58, con bibliografia).



Aree di frammenti fittili in località Masseria Orfani (elab. da CERA 2015)


Nella stessa area, ca. 900 m verso est rispetto all'area di intervento, in località Palmitella, si segnala inoltre la presenza di un'ulteriore area di frammenti fittili riconducibile ad una villa rustica con fasi di occupazione protratte, senza soluzione di continuità, dall'età tardorepubblicana fino al periodo tardoantico (cfr. elab. *BCVP/IA01*, scheda MODI n. 59, con bibliografia). Più distante, a ca. 2.3 km verso nord-est, si segnala il complesso rurale di età tardo-repubblicana individuato presso Masseria Argiano, posto tra l'altro in corrispondenza delle sopravvivenze di un asse di centuriazione costituito da una massicciata in pietra (scheda MODI n. 10).



Specchia (n. 6) e area di frammenti fittili in località Palmitella (n. 41) (elab. da QUILICI, QUILICI GIGLI 1975)

A sud dell'impianto sono ancora documentati i siti in località Masseria Corciolo, a ca. 650 m di distanza dalle opere, dove è nota un'occupazione di epoca arcaica e/o ellenistica (CERA, *Op.cit.*, p. 84, sito 19) e soprattutto l'insediamento di Masseria Moreno, posto a ca. 250 m dall'area di intervento (cfr. CERA, *Op.cit.*, pp. 84-86, sito 21, corrispondente alla scheda MODI n. 99 dell'elaborato *BCVP/IA01*, nella quale tuttavia il sito è erroneamente localizzato in corrispondenza di Masseria Moreno, mentre la Cera alla luce delle prospezioni eseguite posiziona l'area ca. 350 m a

nord del complesso rurale); qui indagini di superficie hanno permesso di documentare un affioramento di materiali che interessa una superficie molto vasta (ca. 4500 mq) e che, assieme a rinvenimenti occasionali tra cui degni di nota sono due sepolture in sarcofago e tre cippi funerari romani, attesta l'esistenza in loco di un insediamento in vita tra I sec. a.C. e V-VI sec. d.C., con annessa area di necropoli CERA, *Op.cit.*, pp. 84-86, sito 21.



Aree di frammenti fittili in località Masseria Moreno e Masseria Corciolo (elab. da CERA 2015)

In prossimità della Stazione Utente di nuova realizzazione, a ca. 600 m dalla stessa, è inoltre documentato da dati bibliografici e d'archivio l'areale di interesse archeologico in località Masseria Paretone, in cui sono segnalati rinvenimenti che attestano un'occupazione di lunga durata, dall'età protostorica al medioevo, in associazione con i resti di una struttura muraria di grandi dimensioni cronologicamente non meglio inquadrabile (cfr. elab. *BCVPIA01*, scheda MODI n. 13). A distanze appena maggiori sono attestati diversi siti che testimoniano l'alta antropizzazione del comprensorio, tra cui si segnalano la struttura fortificata ellenistica di Masseria Asciculo, sottoposta a vincolo archeologico diretto e indiretto con D.M. del 20.07.1989 e censita come *Bene Paesaggistico - zona di interesse archeologico* nel PPTR (ca. 1,4 km ad ovest, scheda MODI n. 16), l'insediamento rurale di età romana tra Masseria Cazzato e Masseria Partemio (ca. 1,7 km a sud, scheda MODI n. 52) e la chiesa rupestre di S. Angelo o S. Giovanni con altre grotte adiacenti, in località Grottole (ca. 1,8 km a sud-ovest, schede MODI nn. 45, 47 e 48).

Alla luce di quanto esposto, si deduce che l'impianto in valutazione verrebbe a cadere in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico abbastanza denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche. Per quanto attiene gli impatti indiretti, si rileva che nel paesaggio dell'area direttamente interessata dall'impianto sono ancora leggibili alcuni segni particolarmente significativi della stratificazione storica che ha determinato i caratteri attuali del contesto, quali le divisioni agrarie caratterizzate da estesi e ampi muri a secco (significativo in questo senso il toponimo "Paretone" o la stessa sopravvivenza di tratti dei limiti della centuriazione romana) e la presenza di una vasta area incolta con affioramenti rocciosi, poco adatta alla coltivazione e sfruttata come pascolo, che restituisce l'aspetto originario della Foresta Oritana, nel cui ambito le aree macchiose si alternavano ad ampi incolti destinati al pascolo. Nell'area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali. La realizzazione dell'impianto in valutazione e delle opere connesse determinerebbe la perdita di alcuni caratteri di lunga durata del paesaggio, e comprometterebbe la possibilità di lettura delle relazioni storiche, funzionali e percettive tra masserie, viabilità, aree coltivate caratterizzate nel comprensorio in esame dalla coltura prevalente dell'olivo e aree incolte destinate al pascolo.

Per quanto attiene agli **impatti diretti** derivanti dalla realizzazione delle opere in oggetto, gli elaborati di *Verifica preventiva del rischio archeologico*, redatti sulla base degli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e

delle ricognizioni territoriali, condotte prevalentemente in condizioni di discreta/buona visibilità, salvo limitate aree con visibilità scarsa (cfr. elab. *BCVPPIA02* e *BCVPPIACON02*), individuano per l'area dell'impianto, per il tracciato del cavidotto e per l'area della Stazione Utente un grado di rischio archeologico basso, dato che *"per un raggio di almeno 400 m dalle aree di intervento di Ital Green Energy non risultano attestare evidenze archeologiche note da bibliografia"*. Nello specifico, in riferimento al tracciato del cavidotto nella relazione archeologica si riferisce che esso *"non risulta ricadere in zone di interesse archeologico né nelle immediate vicinanze (considerando un buffer di 50 m per lato) di evidenze archeologiche registrate sulla base della documentazione bibliografica e d'archivio"* e che *"il survey effettuato non ha registrato la presenza di materiale archeologico o di evidenze archeologiche in superficie"*. Analoghe valutazioni riguardano la Stazione Utente e la Stazione Elettrica Terna, per le quali *"il survey effettuato all'interno dell'areale ed in area buffer non ha registrato la presenza di materiale archeologico in superficie ma solo di evidenze sporadiche non pertinenti a stratificazioni archeologiche sepolte ma a fasi più recenti di utilizzo agricolo del territorio limitrofo"* (cfr. elab. *BCVPPIACON01* e allegata documentazione grafica).

Con riferimento all'area dell'impianto la relazione archeologica attesta che *"il survey effettuato nell'ampio areale di Progetto ha registrato la presenza di frammenti ceramici di età postmedievale e moderna da considerarsi evidenze sporadiche non pertinenti a stratificazioni archeologiche ma a fasi più recenti di utilizzo agricolo del territorio"*, così come a frequentazioni tarde connesse all'impianto di masseria Rocco Nuzzo possono essere ricondotti i quattro pozzi-cisterne per la raccolta dell'acqua databili al XVIII-XIX secolo, localizzati nei campi ad est e a sud-est del complesso masserizio (indicati con le sigle UT1-UT4 e puntualmente posizionati nell'elaborato grafico *BCVPPIA02*). Il survey ha inoltre registrato la *"presenza di sporadici materiali archeologici in superficie solo in un campo con visibilità di superficie buona ubicato a sud della Masseria Rocco Nuzzo"* all'interno di terreni interessati in parte dalla riqualificazione delle aree esterne della masseria e in parte dall'impianto agrovoltico; l'area, schedata nella documentazione archeologica con la sigla *A.D.F.F. 1*, mostra *"una bassissima densità di frammenti ceramici di età romana distribuiti sul terreno in modo discontinuo e per questo motivo è classificata come Area off site (o non sito) in quanto non riferibile alla distruzione di stratigrafie verticali di uno o più siti né riferibile ad elementi strutturali in situ"*. A tal proposito si deve rilevare il rapporto di prossimità spaziale tra la suddetta dispersione di frammenti individuata in ricognizione e il grande sito, di cui si è già detto, posto in località Masseria San Nicola, in alcuni campi a nord-est dell'impianto e attigui allo stesso, interpretato come una villa rurale di età tardo-repubblicana e imperiale con annessa necropoli (si veda *supra*). Pertanto, sebbene il survey non abbia individuato evidenze materiali negli appezzamenti compresi tra le due aree di frammenti, si ritiene poco coerente l'attribuzione di un livello di rischio basso per il settore di intervento nei pressi e a nord-est di Masseria Rocco Nuzzo, considerato che nei campi attigui all'impianto sono documentati rinvenimenti provenienti da contesti chiari e con quantità tali da non poter essere di natura erratica.

Data inoltre l'impossibilità di valutare l'incidenza dei fattori post-deposizionali e/o della natura stessa degli eventuali depositi sepolti sulla visibilità di superficie e conseguentemente sulla quantificazione del grado di rischio archeologico, come del resto dichiarato anche nella documentazione archeologica allegata al progetto (*BCVPPIA02*, p. 237), si ritiene che, in particolare - ma non solo - nel settore nord-est dell'impianto, sussistano ragionevoli motivi che non permettono di escludere, allo stato attuale delle conoscenze, potenziali impatti negativi e irreversibili connessi alla realizzazione delle opere in progetto su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo.

Da ultimo si fa presente che, sebbene l'intenzione progettuale volta alla salvaguardia e al recupero dei quattro pozzi-cisterna di età post-medievale individuati nei campi ad est e a sud-est di Masseria Rocco Nuzzo costituisca un elemento valutabile positivamente, al contempo l'alterazione dei rapporti funzionali e di intervisibilità tra le suddette evidenze e il circostante paesaggio rurale antropizzato in cui sono inserite andrebbe inevitabilmente ad impoverire il valore documentale delle stesse, che rimarrebbero degli elementi avulsi oggetto di asettica musealizzazione all'interno dell'impianto.

3. CONCLUSIONI

Considerato quanto premesso, relativamente al progetto in argomento questa Soprintendenza esprime **parere contrario/negativo** per le motivazioni riportate in narrativa.



Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso inserimento di elementi artificiali nel suolo per scopi di utilizzo diverso da quello agricolo, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".

Qualora le opere previste dal progetto in esame dovessero essere realizzate a seguito del superamento del parere contrario di questa Soprintendenza, considerata la sussistenza di ragionevoli motivi che non permettono di escludere, allo stato attuale delle conoscenze, potenziali impatti negativi su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, il progetto – ivi comprese le opere di compensazione – rimane sottoposto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Si fa presente altresì che per tutti gli interventi previsti tra le misure di compensazione, qualora aventi per oggetto beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, restano soggetti all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca RICCIO*

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Fernando ERRICO

Fernando Errico

Il Funzionario Archeologo

competente per il territorio di Mesagne e Latiano

Dott. Giuseppe MUCI

Giuseppe Muci

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

